REGOLAMENTO (CE) N. 2441/2000 DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2000
relativo al rilascio di titoli di esportazione nel settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1685/95 della Commissione, dell'11 luglio 1995, che istituisce un regime per il rilascio dei titoli di esportazione nel settore vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2739/1999 [2], in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [3], ha limitato la concessione di restituzioni all'esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo ai volumi e alle spese convenuti nel quadro dell'accordo sull'agricoltura, concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

(2) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1685/95 ha stabilito le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari per evitare il superamento della quantità prevista o del bilancio disponibile nel quadro di tale accordo.

(3) In base alle informazioni relative alle domande di titoli di esportazione di cui dispone la Commissione alla data del 3 novembre 2000, la quantità ancora disponibile per il periodo fino al 15 novembre 2000, per la zona 2) Asia di cui all'articolo 3, paragrafo 4 bis, del regolamento (CE) n. 1685/95, rischia di essere superata, a meno che non si adottino restrizioni del rilascio dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione. Di conseguenza, è opportuno applicare una percentuale uniforme di accettazione delle domande presentate fra il 25 e il 31 ottobre 2000 e sospendere fino al 15 novembre 2000 il rilascio dei titoli per le domande pendenti, nonché la presentazione delle domande stesse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate fra il 25 e il 31 ottobre 2000 nel quadro del regolamento (CE) n. 1685/95, sono rilasciati nella misura del 62,70 % dei quantitativi richiesti per la zona 2) Asia.

2. Fino al 15 novembre 2000, sono sospesi il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 1º novembre 2000, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 4 novembre 2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 161 del 12.7.1995, pag. 2.
[2] GU L 328 del 22.12.1999, pag. 60.
[3] GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.